

**NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE
L'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE**

Visto la Legge 20 febbraio 1991 n.28;
Visto il D.D. 30 ottobre 2014 n.173

Considerata la necessità di stabilire le norme per l'uso del timbro (sigillo) professionale; il Consiglio del Collegio dei Periti Industriali delibera:

Art. 1

Ogni elaborato tecnico redatto dal libero professionista Perito Industriale a privati, Enti e Uffici Pubblici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro (sigillo) ad inchiostro comprovante che il Perito Industriale che ha elaborato il progetto possiede il requisito prescritto dalla legge, dell'iscrizione all'Albo Professionale.

Art. 2

Il timbro (sigillo) recherà il nome, il cognome del professionista ed il numero corrispondente all'ordine cronologico di iscrizione all'Albo e risponderà al formato e alle caratteristiche tecniche del modello depositato presso la Presidenza del Collegio.

Art. 3

Il numero progressivo d'iscrizione è personale e non potrà essere attribuito ad altro professionista diverso dal primo assegnatario, in caso di cancellazione, per qualunque motivo, dall'Albo Professionale.

Art. 4

Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo professionale per dimissioni, trasferimento o provvedimento di cancellazione o sospensione, avrà l'obbligo di restituire il timbro (sigillo) professionale al momento della presentazione della richiesta di cancellazione o della notifica del provvedimento, senza diritto di alcun rimborso. Dell'avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta all'interessato e sarà verbalizzato dal Consiglio.

Art. 5

Il Perito Industriale cancellato dall'Albo che non riconsegna il timbro (sigillo) immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo del Collegio, sarà diffidato e del provvedimento verrà data pubblica comunicazione.

Art. 6

In caso di smarrimento o sottrazione del timbro (sigillo) professionale il Perito Industriale dovrà fare immediata denuncia al Consiglio Direttivo del Collegio. Su richiesta e dietro pagamento, il Consiglio Direttivo del Collegio considererà il caso di rilasciare un duplicato.

Art. 7

Il Perito Industriale cancellato dall'Albo, o sospeso e comunque non iscritto che eserciti la professione e/o faccia uso del timbro (sigillo), sarà passibile di denuncia al Magistrato Dirigente di questa repubblica.

Art. 8

Il sigillo professionale sarà rilasciato esclusivamente, dal Presidente del Collegio al professionista Perito Industriale che ne fa richiesta, che risulti regolarmente iscritto nell'Albo dei Periti Industriali previo pagamento del contributo spese



Art. 9

L'Autorità, Enti ed Uffici Pubblici preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, sono invitati ad accertare che gli elaborati siano muniti del timbro (sigillo) attestante l'iscrizione all'Albo del Perito Industriale firmatario ed a respingerli quando manchino del prescritto requisito.

Art. 10

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali della Repubblica di San Marino, entra in vigore il 01 Luglio 2015.

FAC-SIMILE DEL TIMBRO



Per effetto del D.D. 30 ottobre 2014 n.173 e della deliberazione del Consiglio Direttivo la denominazione del Collegio è stata modificata in:

**“Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Repubblica di San Marino”**

San Marino 20 Aprile 2015